GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — **ROMA** — SABATO 29 DICEMBRE — NUM. 305

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumenia e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5858** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Il Monte delle pensioni per gl'insegnanti pubblici delle scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, istituito colla legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (Serie 2ª), è regolato secondo le disposizioni della presente legge.

Esso è un corpo morale, con facoltà di acquistare e di possedere, ed è rappresentato ed amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi generali speciali è considerato come Amministrazione dello Stato.

Art. 2. — Il patrimonio del Monte delle pensioni è formato:

a) dal contributo dei comuni;

b) dal contributo degli insegnanti;

c) dai contributi dello Stato e delle provincie;

d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;

e) dagli interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti capoversi.

Art. 3. — Il contributo annuo dei comuni è stabilito nella misura di cinque centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali spettanti alle scuole obbligatorie ad essi assegnate, anche se mantenuti da altri in loro sgravio, alle scuole facoltative e ai direttori e sotto-maestri.

Lo stipendio dei direttori sarà calcolato in cifra eguale a quello dello stipendio massimo legale assegnato nelle scuole, alle quali sono addetti.

Per le scuole stabilite nei comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti e per quelle che stanno aperte soltanto una parte dell'anno, gli stipendi saranno calcolati nel loro ammontare effettivo, purchè non superiori a quelli delle scuole rurali di ultima classe.

Lo stesso contributo di cinque centesimi sarà dato dalle provincie e dallo Stato per le scuole, che essi mantengono.

Art. 4. — Il contributo annuo degli insegnanti è stabilito nella misura di tre centesimi dell'ammontare degli stipendi calcolati nei modi indicati nell'articolo precedente.

Art. 5. — I Consigli provinciali scolastici compileranno ogni anno nel mese di settembre per ciascuna provincia l'elenco dei contributi dovuti dalle provincie e dai comuni per conto proprio e dei rispettivi insegnanti.

Un estratto di questo elenco sarà trasmesso ai singoli comuni e all'Amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno l'intiera somma nella tesoreria dello Stato una volta all'anno nel mese di maggio, salvo diritto di rivalsa verso gli insegnanti pei contributi dovuti da costoro durante il tempo nel quale avranno percepito stipendio.

Il ruolo generale sarà rimesso alla tesoreria dello Stato per la riscossione.

Quando l'Amministrazione del comune o della provincia non abbia soddisfatto entro il mese di maggio al pagamento della somma annua dovuta al Monte, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale.

Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ne ritardassero il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª) e si potrà procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanze. Le multe a carico degli esattori e dei ricevitori provinciali andranno a beneficio del Monte.

Durante l'anno potranno compilarsi elenchi e ruoli suppletivi.

Le somme così raccolte nelle tesorerie dello Stato saranno versate nella Cassa depositi e prestiti come rappresentante il Monte delle pensioni, per essere collocate in impiego fruttifero.

Art. 6. — Sono soggetti al Monte delle pensioni, a partire dal 1° gennaio 1889, gli asili d'infanzia mantenuti dai comuni, ed hanno facoltà di assoggettarvisi quelli costituiti in corpi morali.

Il contributo annuo a carico degli asili è stabilito nella misura di cinque centesimi, e quello dei rispettivi insegnanti è stabilito nella misura di tre centesimi degli stipendi effettivi ad essi spettanti, tenuto conto degli assegni fatti loro in natura.

Gli insegnanti negli asili costituiti in enti morali non contribuenti potranno far parte del Monte, pagando tanto il contributo proprio, quanto quello che sarebbe a carico dell'asilo.

Art. 7. — Tutti i contributi a carico degli asili e dei rispettivi insegnanti saranno compresi dai Consigli provinciali scolastici negli elenchi di cui all'art. 5, e dovranno essere versati dai comuni, dove gli asili si trovano alla stessa epoca e colle identiche norme, stabilite nel medesimo art. 5, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilità degli esattori in quell'articolo determinate.

I comuni avranno in ogni caso diritto di rivalsa della intera somma pagata verso gli asili, i quali, se soggetti al Monte, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante a tenore degli articoli 6, 25 e 27, e se non soggetti al Monte, dell'intero contributo.

Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal comune per conto dell'asilo o dei rispettivi insegnanti, l'Amministrazione dell'asilo non abbia rimborsata al comune la somma da questo pagata, il Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti potrà dichiarare decaduti l'asilo e i rispettivi insegnanti dai benefici del Monte delle pensioni, rimanendo agl'insegnanti il diritto di ottenere dal Monte una indennità per una sola volta corrispondente al valore dei contributi annuali complessivi precedentemente pagati tanto dagli insegnanti stessi, quanto dagli asili cui appartengono, cogli interessi composti al saggio uguale a quello, con cui fu calcolata la tabella per la liquidazione delle pensioni.

Art. 8. — Negli anni di esercizio dell'insegnante utili per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennità di cui all'art. 14 si computeranno anche quelli passati, senza pagamento di contributo, nell'insegnamento presso asili costituiti in enti morali e non iscritti al Monte; ma in tal caso dalla pensione o dalla indennità a liquidarsi si detrarrà una quota corrispondente al servizio prestato in detti asili. Questa quota sarà determinata in ragione della somma totale degli stipendi percepiti dall'insegnante negli asili inscritti al Monte ed in quelli non inscritti. Mancando la prova dell'ammontare degli stipendi pagati dagli asili non inscritti al Monte, essi saranno valutati nella misura dello stipendio minimo legale delle scuole rurali di ultima classe.

Art. 9. — Gli insegnanti, sia delle scuole mantenute dai comuni, dalle provincie o dallo Stato, sia degli asili infantili, e i direttori, per venire ammessi al Monte delle pensioni, devono essere provveduti di regolare diploma.

Art. 10. — La Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il Monte delle pensioni, riceverà le sovvenzioni dello Stato e delle provincie, i lasciti, le donazioni, ed in generale tutti gli elementi attivi costituenti il Monte delle pensioni, per collocarli in impiego fruttifero. I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato, o qualsivoglia altro titolo gratuito o corrispettivo perverranno al Monte delle pensioni, saranno alienati e convertiti in danaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

Art. 11. — Gli insegnanti hanno diritto alla pensione dopo 25 anni di servizio regolare nelle scuole pubbliche elementari o negli asili del Regno.

Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato sia nelle scuole elementari sia negli asili, anche in diverse provincie o comuni del Regno.

Art. 12. — La pensione sarà liquidata sulla media degli stipendi minimi legali spettanti agli uffici occupati dagli insegnanti negli ultimi cinque anni di servizio.

Agli effetti del presente articolo lo stipendio dei direttori sarà calcolato nel modo indicato nel secondo capoverso dell'art. 3, e quello degli insegnanti negli asili nel modo indicato nel secondo capoverso dell'art. 6.

Art. 13. — Per gl'insegnanti ammessi alla liquidazione della pensione l'ammontare di essa sarà determinato in base alla tabella *A* unita alla presente legge.

Art. 14. — Hanno diritto ad una indennità fissa per una sola volta, corrispondente a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio, quanti sono gli anni di servizio:

a) gl'insegnanti che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni sono diventati inabili a prestare ulteriormente servizio, qualunque sia la durata dei loro servizi;

b) gl'insegnanti che hanno servito per un periodo di tempo minore di 25 anni e maggiore di 10 e sono divenuti inabili a continuare o a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nel capoverso precedente;

c) gl'insegnanti che, avendo servito meno di 25 anni e più di 10, fossero licenziati per inettitudine pedagogica;

d) gl'insegnanti che dopo più di 10 e meno di 25 anni di servizio fossero nominati ispettori scolastici alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15. — Il servizio utile calcolato pel conseguimento della pensione o dell'indennità è quello pel quale gl'insegnanti, che lo hanno prestato con nomina regolare, avranno percepito stipendio.

Sarà pure calcolato utile il servizio militare prestato da quei maestri, già prima in esercizio, i quali per tale effetto interruppero la loro carriera, purchè paghino il contributo proprio e quello del comune durante la permanenza sotto le armi.

Quando dall'insieme del servizio prestato risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per anno intiero; altrimenti non è calcolato.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età degli insegnanti.

Art. 16. — Gli insegnanti, che pretendono aver diritto a pensione di riposo, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 17. — Le istanze per le ammissioni degli insegnanti al godimento della pensione o della indennità dovranno essere presentate ai Consigli scolastici provinciali, i quali, quando le trovino regolarmente istruite, le trasmetteranno alla Cassa dei depositi e prestiti.

Le pensioni e le indennità saranno liquidate dal Monte delle pensioni e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, coll'intervento di un funzionario del Ministero dell'istruzione pubblica, il quale avrà anche voto deliberativo.

Art. 18. — Entro novanta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede colle forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche all'Amministrazione del Monte delle pensioni.

Art. 19. — Divenute definitive, o per la decorrenza dei termini, o per dichiarazione delle parti interessate le deliberazioni del Consiglio permanente d'amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, o decisa la vertenza dalla Corte dei conti, la Cassa dei depositi e prestiti provvederà coi fondi del Monte, al pagamento delle pensioni o delle indennità nei modi e termini, che saranno stabiliti dal regolamento.

Le rate di pensione non dimandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse, nè le indennità possono cedersi o essere sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge, e non mai oltre il terzo dell'ammontare della pensione o della indennità.

Art. 20. — Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti, e in ogni caso non prima del 1° gennaio 1889.

La pensione già conseguita si perde dagli insegnanti che riprendano servizio presso qualsiasi scuola pubblica elementare del Regno, salvo poi a cumulare gli anni di servizio prestati prima di tale riammissione con quelli prestati dopo, nel liquidare una ulteriore pensione.

La pensione si perde pure, come si perde il diritto al suo conseguimento, per condanna a pena criminale per qualunque reato o per condanna a pena correzionale non minore di un anno di carcere per corruzione, prevaricazione, falso, furto, truffa e reati contro il buon costume, o per la perdita della nazionalità italiana.

Non si può esercitare il diritto al conseguimento della pensione durante il tempo della espiazione della pena correzionale.

Art. 21. — Nel caso di riabilitazione del condannato, la pensione sarà conceduta a cominciare dalla data del decreto di riabilitazione, e nel caso di condanna a pena correzionale, a' termini del precedente articolo, la pensione si ripristinerà dopo cinque anni dal giorno in cui sarà stata espiata la pena.

Art. 22. — La presente legge non è obbligatoria per quei comuni, dove già al 1° gennaio 1879 erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari e finchè quei regolamenti non saranno abrogati.

Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennità si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai comuni, dove esistono regolamenti speciali.

La pensione o l'indennità sarà in tal caso liquidata a' termini della presente legge e ripartita a carico del Monte o dei comuni forniti di speciali regolamenti in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i comuni obbligati e i comuni non obbligati al contributo abbiano corrisposto all'insegnante.

Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità liquidata, però, sarà sempre fatto direttamente dal Monte, il quale si rivarrà sui comuni della quota messa a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli agli insegnanti già fatte o che si facessero anche dai comuni, che, a tenore della presente legge, sono e rimangono soggetti al Monte.

Disposizioni transitorie.

Art. 23. — Acquistano il diritto alla pensione gl'insegnanti che al 1° gennaio 1879 avevano una età superiore ai 30 anni, che a quel tempo si trovavano agli stipendi dei comuni, delle provincie o dello Stato e che non abbiano altrimenti diritto a pensione, quando corrispondano al Monte il contributo spettante al posto da essi occupato e siano stati inscritti effettivamente al Monte per una durata complessiva non minore di dieci anni.

Art. 24. — Gli insegnanti contemplati nell'art. 23, che avessero cessato o cessassero dall'insegnamento prima del 1° gennaio 1889 con 25 o più anni di servizio e che si trovassero nelle condizioni indicate nell'art. 1 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni degli impiegati civili, avranno diritto alla liquidazione della pensione, tenuto conto del disposto del secondo capoverso dell'art. 31.

Art. 25. — Acquisteranno diritto alla pensione gl'insegnanti negli asili infantili soggetti al Monte che al 1° gennaio 1889 avranno una età superiore ai 30 anni, e che a quel tempo si troveranno in ufficio, corrispondendo al Monte il contributo calcolato come all'art. 6 e quando siano stati inscritti al Monte effettivamente per una durata complessiva non minore di 10 anni.

Art. 26. — Agl'insegnanti contemplati nell'art. 25, che cessassero dal servizio prima del 1° gennaio 1899, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 24.

Art. 27. — Gl'insegnanti negli asili infantili contribuenti al Monte possono essere considerati soggetti al Monte stesso a partire dal 1° gennaio 1879 alle stesse condizioni fissate nella presente legge per gl'insegnanti nelle scuole elementari, se a tale epoca si trovavano in ufficio, o a partire dall'entrata in ufficio, se questa si sia verificata dopo il 1° gennaio 1879, quando entro il termine, che sarà fissato dal regolamento, gli insegnanti stessi e gli asili cui appartengono paghino i contributi arretrati del decennio successivo al 1° gennaio 1879 nella misura rispettivamente di tre e di cinque centesimi.

Art. 28. — Gl'insegnanti negli asili costituiti in corpi morali non contribuenti al Monte, che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli 25 e 27, saranno ammessi a godere dei vantaggi stabiliti negli articoli stessi, quando paghino, oltre al contributo proprio, quello che sarebbe stato a carico dell'asilo, se questo fosse stato soggetto al Monte.

Art. 29. — Le disposizioni di questa legge si estendono a quegli insegnanti che erano in esercizio regolare di una scuola all'epoca della attuazione della legge 13 novembre 1859 e che furono mantenuti nel detto esercizio dalle autorità scolastiche competenti.

Art. 30. — L'inscrizione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione della somma di lire trecentomila al capitolo speciale: « Sussidio al Monte per le pensioni degli insegnanti elementari », stabilita dalla legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (Serie 2ª), per 10 anni a parti

dal 1° gennaio 1879, sarà continuata per altri dieci anni a partire dal 1° gennaio 1889.

Art. 31. — Le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni incomincieranno col 1° gennaio 1889 per gli insegnanti nelle scuole elementari e col 1° gennaio 1899 per gli insegnanti negli asili.

Nessuna assegnazione di pensioni o di indennità potrà essere fatta agli insegnanti che non abbiano pagato contributo al Monte almeno per dieci anni.

Art. 32. — Le pensioni degli insegnanti nelle scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie o dallo Stato e quelle degli insegnanti negli asili infantili che rispettivamente si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1879 o si troveranno in ufficio al 1° gennaio 1889, saranno liquidate:

a) per quelli che alle epoche sopra indicate avevano od avranno una età minore di 30 anni compiuti, sulla base della tabella *A;*

b) per quelli che avevano od avranno una età superiore agli anni 30 ma inferiore ai 40, sulla base della tabella *A*, colla diminuzione di un sesto;

c) per quelli che avevano od avranno una età superiore agli anni 40 e inferiore ai 55, sulla base della tabella *A*, colla diminuzione di un terzo;

d) per quelli che avevano od avranno una età superiore agli anni 55 sulla base della tabella *A*, con la diminuzione della metà.

Anche le indennità spettanti, a tenore dell'art. 14, agl'insegnanti contemplati nei capoversi *b*, *c* e *d* del presente articolo, saranno rispettivamente diminuite di un sesto, di un terzo e della metà.

Le pensioni e le indennità degli insegnanti negli asili in-

Pensioni da liquidarsi, dopo 25 anni di servizio, agli insegnanti inscritti al

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DEL COL																
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
25	0.1728	0.1768	0.1808	0.1852	0.1892	0.1944	0.1996	0.2064	0.2128	0.2196	0.2268	0.2360	0.2432	0.2524	0.2628	0.2736	0.2856
26		0.1900	0.1948	0.1996	0.2044	0.2092	0.2152	0.2212	0.2292	0.2364	0.2444	0.2532	0.2640	0.2724	0.2836	0.2956	0.3084
27			0.2092	0.2144	0.2200	0.2260	0.2312	0.2380	0.2456	0.2544	0.2632	0.2724	0.2828	0.2952	0.3056	0.3188	0.3332
28				0.2300	0.2360	0.2424	0.2496	0.2560	0.2640	0,2724	0.2828	0.2932	0.3040	0.3160	0.3308	0.3432	0.3588
29					0.2532	0.2600	0.2676	0.2756	0.2840	0.2924	0.3024	0.3148	0.3268	0.3396	0.3536	0.3712	0.3860
30						0,2788	0.2868	0.2952	0.3048	0.3136	0.3244	0.3364	0.3504	0.3644	0.3800	0.3964	0.4168
31							0.3068	0.3161	0.3264	0.3372	0.3476	0.3604	0.3744	0.3908	0.4076	0.4256	0.4452
32								0.3381	0.3492	0.3608	0.3736	0.3860	0.4008	0.4172	0.4364	0.4590	0.4776
33									0.3732	0.3860	0.3996	0.4144	0.4292	0.4464	0.4656	0.4884	0.5116
34										0.4120	0.4268	0.4432	0.4604	0.4772	0.4980	0.5204	0.5472
35											0.4556	0.4728	0.4916	0.5120	0.5324	0.5564	0.5828
36												0.5048	0.5248	0.5464	0.5704	0.5944	0.6232
37													0.5596	0.5832	0.6088	0.6368	0.6652
38														0.6216	0.6492	0.6792	0.7124
39															0.6916	0.7240	0.7596
40																0.7712	0.8092
41																	0.8616
42																	

AVVERTENZA. — Per avere l'ammontare della pensione d'un insegnante si moltiplica la media degli stipendi minimi legali da lui goduti
zontale dell'età dell'insegnante medesimo all'epoca del suo collocamento a riposo.

fantili che si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1879, e che approfittassero della facoltà loro concessa dall'art. 27, saranno liquidate colle norme fissate per la liquidazione delle pensioni e delle indennità degli insegnanti nelle scuole elementari.

Art. 33. — Al 31 dicembre 1889 e successivamente ad ogni quinquennio sarà compilato il bilancio tecnico del Monte delle pensioni.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme della tabella per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli insegnanti inscritti al Monte, e dovranno essere sottoposte alla approvazione del Parlamento.

Art. 34. — Entro l'anno 1891 sarà, in base a un bilancio tecnico, presentato un progetto di legge per destinare a favore delle vedove e degli orfani dei maestri elementari le somme che restino a disposizione del Monte delle pensioni in conseguenza del maggiore contributo imposto dall'art. 3, e quanto le condizioni della Cassa lo consentano, a migliorare le condizioni di pensione dei maestri stessi.

Art. 35. — È data facoltà al Governo di provvedere con regolamento, da pubblicarsi con decreto reale, alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1888.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Tabella A.

Monte per ogni lira di stipendio minimo legale medio dell'ultimo quinquennio.

LOCAMENTO IN PENSIONE																		Anni di servizio
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	
0.2988	0.3132	0.3292	0.3464	0.3656	0.3872	0.4108	0.4372	0.4668	0.5000	0.5376	0.5800	0.6280	0.6828	0.7464	0.8188	0.9032	1.0000	25
0.3232	0.3388	0.3560	0.3752	0.3960	0.4196	0.4456	0.4748	0.5072	0.5440	0.5852	0.6320	0.6852	0.7460	0.8164	0.8964	0.9900	1.0000	26
0.3484	0.3660	0.3848	0.4056	0.4284	0.4540	0.4828	0.5148	0.5504	0.5905	0.6360	0.6872	0.7460	0.8132	0.9124	0.9796	1.0000		27
0.3756	0.3944	0.4152	0.4376	0.4628	0.4908	0.5220	0.5568	0.5960	0.6440	0.6896	0.7464	0.8108	0.8848	0.9704	1.0000			28
0.4044	0.4248	0.4468	0.4720	0.4992	0.5296	0.5636	0.6016	0.6444	0.6924	0.7472	0.8088	0.8796	0.9608	1.0000				29
0.4348	0.4568	0.4812	0.5076	0.5376	0.5708	0.6080	0.6492	0.6960	0.7484	0.8080	0.8756	0.9532	1.0000					30
0.4772	0.4908	0.5172	0.5460	0.5780	0.6144	0.6548	0.7000	0.7504	0.8076	0.8724	0.9464	1.0000						31
0.5008	0.5292	0.5552	0.5868	0.6216	0.6604	0.7044	0.7532	0.8084	0.8704	0.9412	1.0000							32
0.5368	0.5648	0.5984	0.6296	0.6672	0.7096	0.7564	0.8100	0.8696	0.9372	1.0000								33
0.5748	0.6060	0.6380	0.6780	0.7156	0.7612	0.8124	0.8696	0.9344	1.0000									34
0.6148	0.6472	0.6828	0.7224	0.7704	0.8160	0.8712	0.9332	1.0000										35
0.6544	0.6920	0.7304	0.7732	0.8204	0.8780	0.9336	1.0000											36
0.6988	0.7360	0.7808	0.8260	0.8776	0.9348	1.0000												37
0.7460	0.7860	0.8304	0.8828	0.9380	0.9996	1.0000												38
0.7984	0.8388	0.8864	0.9388	1.0000	1.0000													39
0.8512	0.8972	0.9488	1.0000															40
0.9064	0.9560	1.0000																41
0.9652	1.0000																	42

nell'ultimo quinquennio, pel coefficiente che si trova nel punto d'incontro della colonna verticale degli anni di servizio, colla linea oriz-

Visto: d'ordine di S. M. — *Il Ministro della Pubblica Istruzione*: P. BOSELLI.

Numero **5859** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Messaggio in data del 22 dicembre 1888 col quale l'Uffizio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante uno dei seggi di Deputato al Parlamento assegnati al 1° Collegio di Roma;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, N. 999;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 1° Collegio elettorale di Roma è convocato pel giorno 20 gennaio 1889 affinchè proceda alla elezione di uno dei cinque Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 27 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCLXVIII** *(Serie 3ª), parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 26 agosto 1887 col quale venne concesso al comune di Mentana di applicare in detto anno la tassa sul bestiame in base alla tariffa ivi inserita;

Veduta la deliberazione 7 novembre 1887 di quel Consiglio comunale, con cui si è stabilito di mantenere la detta tariffa anche pel 1888;

Veduta la deliberazione 2 gennaio 1888 della Deputazione provinciale di Roma, che approva quella su citata del comune di Mentana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Mentana di applicare, nel 1888, la stessa tariffa della tassa sul bestiame, approvata, pel decorso anno, col citato Nostro decreto 26 agosto 1887.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCLXIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 28 marzo, 8 giugno e 26 agosto 1888 del comune di Tivoli con le quali si è stabilita la tariffa della tassa sul bestiame, da applicarsi nel corrente anno e seguenti, eccedendo i limiti fissati nel regolamento della provincia;

Vedute le deliberazioni 16 aprile, 25 giugno e 1° ottobre della Deputazione provinciale di Roma che approvano quelle su citate del comune di Tivoli;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduti gli art. 19 20 del citato regolamento provinciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato doversi limitare l'autorizzazione a un triennio;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Tivoli di applicare nel triennio 1888-90, la tassa sul bestiame in base alla seguente tariffa:

Bufali, buoi, tori, cavalli, cavalle e muli, L. 3,60 per capo; maiali e troje, L. 2,40; vacche da latte, L. 2,20; bufale, vacche, manze, giovenche e asini, L. 1,20; capre e caproni, cent. 36; pecore, agnelli e montoni, cent. 24.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCLXX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste le deliberazioni in data 12 aprile e 2 giugno 1888 con cui il Consiglio comunale di S. Martino in Rio (Reggio nell'Emilia) propone che sia invertito a favore di quell'Ospedale infermi e per la istituzione nel medesimo di una Sezione che accolga i poveri cronici, il capitale ricavato dalla vendita di 1250 ettolitri di grano appartenenti al Monte annonario esistente in quel comune e per esso esuberanti;

Visto il voto emesso dalla Deputazione provinciale di Reggio nell'Emilia in seduta del 30 giugno 1888;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata l'inversione a favore dell'Ospedale infermi di S. Martino in Rio (Reggio nell'Emilia) e per l'impianto nel medesimo di una Sezione pei poveri cronici, del capitale ricavato dalla vendita di 1250 ettolitri di grano appartenenti a quel Monte annonario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 decembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCLXXI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 19 settembre 1888 del Consiglio comunale di Bari, con la quale si è stabilito il reparto della tassa di famiglia, da applicarsi nel triennio 1888-90, col massimo di lire 500, in eccedenza del limite normale fissato nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 23 successivo ottobre della Deputazione provinciale di Bari, che approva quella su citata del comune capoluogo;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 3 del detto regolamento provinciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Bari di applicare, nel triennio 1888-90, la tassa di famiglia col massimo di lire cinquecento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dello Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il R. decreto 16 settembre 1887, col quale il chimico farmacista Giulio Caneva fu nominato membro della Giunta speciale di Sanità del comune di Lodi e Chiosi;

Vedute le dimissioni da detto ufficio, presentate dal signor Giulio Caneva il 2 novembre 1888;

Veduto l'art. 17 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Signor Giulio Caneva è esonerato dall'incarico affidatogli col succitato R. decreto 16 settembre 1887 e sarà sostituito dal chimico farmacista signor Giuseppe Suardi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Ruolo normale *degli insegnanti ed impiegati del Collegio musicale di Napoli annesso al R. decreto, N. 5819 (Serie 3ª), (Titolo XXII, Tabella A).*

Essendo corse alcune inesattezze nella pubblicazione fattasi nel N. 287 (6 dicembre 1888) di questa *Gazzetta Ufficiale*, del suddetto *Ruolo normale*, si ripubblica corretto come segue:

		Stipendi pagati	
		cogli assegni dello Stato	coi fondi patrimoniali del Collegio
1	Governatore (1)		
1	Direttore (2)	8000	
1	Ispettore amministrativo	5500	
1	Segretario tecnico	3000	
	Corsi tecnici principali.		
2	Professori di composizione a lire 3000 ognuno (3)	6000	
2	Professori di armonia a lire 1800 ognuno	3600	
4	Professori di canto a lire 3300 ognuno (4)	9900	3300
2	Professori di pianoforte a lire 2400 ognuno	4800	
1	Professore di organo (5)	1800	
1	Professore di arpa	1600	
2	Professori di violino e viola a lire 2200 ognuno	4400	
1	Professore di violoncello	2200	
1	Professore di contrabbasso	1500	
1	Professore di flauto e congeneri	1600	
1	Professore di oboe id.	1600	

(1) Ufficio *ad honorem.*

(2) Con alloggio.

(3) Durando nell'ufficio l'attuale prof. di composizione, cav. Paolo Serrao, riceverà lo stipendio di lire 3600.

(4) Con l'obbligo dell'insegnamento nel corso complementare.

(5) Con l'obbligo c. s.

		Stipendi pagati	
		cogli assegni dello Stato	coi fondi patrimoniali del Collegio
1	Professore di clarinetto e congeneri . . .	1600	
1	Professore di fagotto id. . . .	1600	
1	Professore di corno	1600	
1	Professore di tromba, trombone e congeneri .	1500	
	Corsi tecnici complementari.		
2	Professori di nozioni elementari a lire 1500 ogn. .	3000	
1	Professore di canto corale per gli alunni del collegio e per la scuola normale	1200	600
1	Professore di storia della musica . . .	1500	
1	Professore di pianoforte	1500	
2	Professori di armonia teorico pratica a lire 1500 ciascuno	3000	
1	Professore di violino, o violoncello . . .		1500
	Corsi letterari.		
2	Professori di grammatica e letteratura italiana a lire 1200 ciascuno	1200	1200
2	Professori di elementi di lingua italiana a lire 600 ognuno		1200
1	Professore d'aritmetica (1)	900	
1	Maestra per la classe preparatoria letteraria .		900
1	Professore di storia e geografia	1200	
1	Professore di letteratura poetica e drammatica .	1200	
1	Professore per l'insegnamento pratico d'arte scenica e declamazione.		1000
1	Professore di lingua francese	900	
1	Professore di calligrafia	800	
1	Professore di elementi di lingua e prosodia latina.	900	
	Biblioteca.		
1	Bibliotecario (2)	3000	
1	Sotto-bibliotecario	1600	
	Personale amministrativo disciplinare.		
1	Segretario-ragioniere		2500
1	Economo-cassiere		2500
5	Ufficiali di segreteria e di ragioneria a lire 1200 ciascuno.		6000
1	Custode consegnatario	1500	
1	Censore (3)		1500
1	Prefetto disciplinare per gli alunni interni (4) .		1200
1	Prefetto disciplinare per gli alunni esterni .		900
2	Ispettrici disciplinari, una a lire 1400 e l'altra a lire 1200.		2600
4	Sorveglianti a lire 720 ognuno (5) . . .		2880
1	Infermiere (6)		720
	L.	85200	30500
	Maggiori assegnamenti personali come dalle annotazioni 1 e 4	1000	
	L.	86200	30500

(1) Durando nell'ufficio l'attuale prof. sig. Alfonso Bracca riceverà lo stipendio di lire 1300.

(2) Durando nell'ufficio l'attuale bibliotecario, comm. Francesco Florimo, continuerà a godere dell'alloggio di cui ora è provvisto.

(3) Con diritto al vitto ed all'alloggio.

(4) Con diritto c. s.

(5) Con diritto c. s.

(6) Id. id.

Tabella **A.**

Ruolo normale del personale inserviente pagato con fondi patrimoniali del Collegio.

1	Usciere . . . . . L.	600	Con vestiario per l'ufficio.
1	Usciere . . . . . »	540	Id.
1	Portinaio . . . . . »	480	Con vestiario, vitto e allog.
6	Inservienti a L. 600 ogn. . »	3600	Con vestiario.
6	Id. » 540 » »	3240	Id.
2	Id. » 480 » »	960	Id.
	L.	9420	

Roma, addì 11 novembre 1888.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. Boselli.

ERRATA-CORRIGE.

Nella legge 22 dicembre 1888, N. 5849, per la tutela della igiene e della sanità pubblica, stampata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 corrente, N. 301, sono occorsi gli errori tipografici sottoindicati che devono essere corretti come segue: All'articolo 26, alinea 3°, del capoverso 2°, dopo le parole *legalmente approvato* si deve aggiungere *che vi dimori in permanenza;* allo articolo 27, capoverso 3°, alinea 6°, dopo la parola *hanno* si deve aggiungere *virtù ed indicazioni terapeutiche speciali, non riconosciute dal Consiglio superiore predetto;* all'articolo 69, alla data *12 giugno 1886* deve sostituirsi la data del *12 giugno 1866.*

Nel R. decreto, 22 novembre 1888, N. 5830, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 corrente, N. 295, all'articolo unico, dove è stampato *abbiano conseguita almeno la licenza liceale* e *quella d'Istituto tecnico,* leggasi invece: *abbiano conseguita almeno la licenza liceale* o *quella d'Istituto tecnico.*

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DI P. S.

Elenco *degli aspiranti ai posti di alunno di 1. e 2. categoria nell'Amministrazione di P. S. approvati negli esami di concorso ch'ebbero luogo nei giorni 30 e 31 ottobre p. p. e successivi, a termini del R. Decreto 10 novembre 1884 N. 2758 (Serie 3.).*

PRIMA CATEGORIA.

1. Moscariello Dott. Giovanni,	punti	d'esame	87.
2. Fascio Dott. Ernesto	id.	id.	79.
3. Giannini Dott. Cesare	id.	id.	76.
4. Migliore Dott. Federico	id.	id.	75.
5. Senigallia Dott. Enea	id.	id.	72.
6. Alizeri Dott. Giuseppe	id.	id.	70.
7. Talamo Dott Francesco	id.	id.	68.
8. Pini Dott. Vincenzo	id.	id.	66.
9. Bisceglie Dott. Giuseppe	id.	id.	64.
10. Macaronio Dott. Carmelo	id.	id.	64.
11. Cosenza Dott. Domenico	id.	id.	62.
12. Piano Dott. Federico	id.	id.	59.
13. Burchi Dott. Roberto	id.	id.	58.
14. Biasi Dott. Giuseppe	id.	id.	58.
15. Laneri Dott. Elia	id.	id.	58.
16. Mantegna Dott. Luigi	id.	id.	56.
17. Rossi Dott. Giulio	id.	id.	55.
18. Mevi Dott. Menotti	id.	id.	53.
19. Lavigna Dott. Michelangelo	id.	id.	53.
20. Zani Dott. Francesco	id.	id.	56

(Delegato di 4ª classe che aspira al passaggio alla 1ª categoria).

SECONDA CATEGORIA.

	Nome			
1.	D'Angelo Giuseppe	punti	d'esame	87.
2.	Marcone Antonino	id.	id.	86.
3.	Condorelli Giuseppe	id.	id.	78.
4.	Colonna Michele	id.	id.	76.
5.	Carrassi Alarico	id.	id.	74.
6.	Gargano Tommaso	id.	id.	73.
7.	Nisco Domenico	id.	id.	72.
8.	Maffei Mario	id.	id.	70.
9.	Presti Domenico	id.	id.	70.
10.	Pietrocola Cesare	id.	id.	69.
11.	Sicoli Giuseppe	id.	id.	67.
12.	Lazzarini Vittorio	id.	id.	66.
13.	Cutrera Antonino	id.	id.	66.
14.	Cazzaniga Paolo	id.	id.	66.
15.	Montalbano Filippo	id.	id.	66.
16.	Misciasci Giuseppe	id.	id.	64.
17.	Agostinelli Adolfo	id.	id.	63.
18.	Bellacquisto Nicola	id.	id.	63.
19.	Cannarella Giuseppe	id.	id.	62.
20.	Ramo Francesco	id.	id.	62.
21.	Magri Alberto	id.	id.	62.
22.	Imbimbo Saverio	id.	id.	62.
23.	Mevi Augusto	id.	id.	61.
24.	Ruggiero Giuseppe	id.	id.	61.
25.	Carusi Ernesto	id.	id.	61.
26.	Semino Giuseppe	id.	id.	61.
27.	Frusi Cesare	id.	id.	61.
28.	Di Fabio Tito	id.	id.	61.
29.	Lombardi Giuseppe	id.	id.	61.
30.	Perugini Luigi	id.	id.	60.
31.	Cappuccio Nicola	id.	id.	60.
32.	Gibelli Pasquale	id.	id.	60.
33.	Rinaldi Michele	id.	id.	60.
34.	Campioni Achille	id.	id.	60.
35.	Provinciali Raffaele	id.	id.	59.
36.	Bolzoni Riccardo	id.	id.	59.
37.	Gentilini Augusto	id.	id.	58.
38.	Longhitano Francesco Paolo	id.	id.	58.
39.	Criscione Salvatore	id.	id.	58.
40.	Furolo Gioacchino	id.	id.	58.
41.	Vaselli Giacomo	id.	id.	57.
42.	Mancinelli Andrea	id.	id.	57.
43.	Pinetti Giovanni	id.	id.	57.
44.	Frasca Giov. Batt.	id.	id.	57.
45.	Stoja Alfonso	id.	id.	56.
46.	De Falco Filippo	id.	id.	56.
47.	Toscano Angelo	id.	id.	56.
48.	De Silva Vincenzo	id.	id.	56.
49.	Carvelli Fedele	id.	id.	56.
50.	Rubilli Nicola	id.	id.	56.
51.	Ajala Ernesto	id.	id.	56.
52.	Bandelloni Enrico	id.	id.	56.
53.	Menditto Pasquale	id.	id.	55.
54.	Costanzo Giuseppe	id.	id.	55.
55.	Terranova Vincenzo	id.	id.	55.
56.	De Angelis Tommaso	id.	id.	55.
57.	Mariani Alfonso	id.	id.	55.
58.	Clavari Giuseppe	id.	id.	55.
59.	Laghi Lucio	id.	id.	55.
60.	Ugolini Ugolino	id.	id.	54.
61.	Positano Raffaele	id.	id.	54.
62.	Cattaneo Carlo	id.	id.	54.
63.	Failla Giacomo	id.	id.	54.
64.	Pucci Vincenzo	id.	id.	54.
65.	Gravina Michele	id.	id.	54.
66.	Giambruno Giuseppe	id.	id	54.
67.	Pinedo Stanislao	id.	id.	54.
68.	Simonetti Teodoro	id.	id.	54.
69.	Cessari Alessandro	id.	id.	54.
70.	Parisi Ernesto	id.	id.	54.
71.	Bonitatibus Nicola	id.	id.	54.
72.	Muzii Beniamino	id.	id.	54.
73.	Cordara Giuseppe	id.	id.	54.
74.	Favati Giocondo	id.	id.	53.
75.	Mazza Salvatore	id.	id.	53.
76.	Ribera Giuseppe	id.	id.	53.
77.	Lantieri Edoardo	id.	id.	53.
78.	Torregrossa Giuseppe	id.	id.	53.
79.	Curzi Romeo	id.	id.	53.
80.	Gasperini Giovanni	id.	id.	52.
81.	De Anna Antonio	id.	id.	52.
82.	Lo Faso Stefano	id.	id.	52.
83.	Capozzi Ernesto	id.	id.	52.
84.	Degli Uberti Francesco	id.	id.	52.
85.	Eymann Federico	id.	id.	52.
86.	Mirabile Giuseppe	id.	id.	52.
87.	Benelli Affortunato Ettore	id.	id.	52.
88.	Gimigliano Raffaele	id.	id.	52.
89.	Baldacconi Stefano	id.	id.	52.
90.	Accetto Federico	id.	id.	52.
91.	Trento Giuseppe	id.	id.	52.
92.	Consoli Emanuele	id.	id.	52.
93.	Matteini Marco	id.	id.	52.
94.	Speranza Luigi	id.	id.	52.
95.	Lucchesi Ferdinando	id.	id.	52.
96.	Mellino Giovanni	id.	id.	52.

Roma, addì 24 Decembre 1888.

Il DIRETTORE
Capo della 6.ª Divisione
Visconti

N. B. — La classificazione degli aspiranti che ottennero punti pari nell'esame è stabilita per ordine di data di nascita, con precedenza al più anziano di età, come è prescritto dall'articolo 21 del R. Decreto 10 Novembre 1884, N. 2758 (Serie 3ª).

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 273131 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 90191 della soppressa Direzione di Napoli), per L. 60, al nome di Mutarelli Caterina fu Michele, domiciliata in Avellino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mutarelli Caterina fu Nicola domiciliata in Avellino, ora moglie di Giuseppe Aleide, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 dicembre 1888.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 512030 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 116730 della soppressa Direzione di Torino), per lire 500, al nome di Grandi Eustasia, nata Loretti fu Lorenzo, domiciliata in Casale Corte Cerro, sia stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Loretti Anastasia fu Lorenzo, moglie di Grandi Giovanni, domiciliata in Casale Corte Cerro (Novara), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 dicembre 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Smarrimento di Ricevuta (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta N. 3414 rilasciato dalla Intendenza di Finanza di Napoli il 15 ottobre 1888 pel deposito del certificato N. 857932 dell'annua rendita di L. 100 consolidato 5 0[0 al nome di Morelli Sofia fu Gaetano, moglie di Pellecchia D. Giuseppe, esibito per tramutamento al portatore dello stesso signor Giuseppe Pellecchia incaricato di ritirare il nuovo titolo.

Ai termini dell'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia intervenuta opposizione alcuna, la cartella consolidato 5 0[0 N. 420481, della rendita di L. 100, proveniente dal tramutamento del suddetto certificato, sarà consegnata al signor Pellecchia Giuseppe fu Severino senza obbligo della esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 dicembre 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 26 corrente, in Fuorigrotta, provincia di Napoli, ed il 27 in Nonantola, provincia di Modena, è stato aperto un Ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 27 dicembre 1888.

CONCORSI

SENATO DEL REGNO

A termini della deliberazione di Presidenza del giorno 11 dicembre 1888 è aperto il concorso ad un posto di Revisore aggiunto dei Resoconti parlamentari del Senato, a cui va annesso lo stipendio di lire tremila, oltre gli aumenti sessennali e l'indennità di residenza stabilita dalla legge 7 luglio 1876, N. 3222.

Il concorso è per titoli e per esame.

I concorrenti dovranno presentare, colle loro domande, i seguenti documenti:

a) Fede di nascita, da cui risulti la cittadinanza italiana del concorrente e l'aver egli compiuti i 25 anni d'età e non aver oltrepassati i 35;

b) Certificato di aver soddisfatto l'obbligo di leva;

c) Fedina criminale;

d) Certificato di laurea in una Facoltà universitaria.

I candidati, ammessi al concorso, dovranno fare un esperimento pratico in una o più sedute pubbliche del Senato nel modo che sarà determinato dalla Presidenza, e dovranno provare di ben conoscere la lingua francese.

Sarà poi tenuto conto degli altri titoli, che fossero presentati oltre quelli richiesti, ed in caso di parità di merito sarà data la preferenza a chi dimostrerà conoscere, oltre il francese, la lingua tedesca e l'inglese.

È vietato al candidato che sarà prescelto, l'esercizio di qualunque altra professione o di disimpegnare altre incombenze.

Le domande dovranno essere indirizzate alla Presidenza del Senato: il tempo utile a concorrere scadrà col giorno 15 gennaio 1889.

Il Direttore degli Uffici di Segreteria
5 A. CHIAVASSA.

REGIA UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Il Rettore

Vista la deliberazione di questa Facoltà medico-chirurgica in data 27 ultimo novembre;

Visto lo speciale Regolamento per la Scuola d'ostetricia, approvato col R. D. 10 febbraio 1876, N. 2997 (Serie 2ª);

Notifica:

È aperto in questa università un concorso per titoli al posto di levatrice maestra della Clinica Ostetrica, al quale posto è assegnato lo stipendio annuo di lire 600.

La nomina avrà luogo per un biennio, potendo però chi sarà nominata essere successivamente riconfermata.

Coloro che intendono concorrervi devono presentare la loro domanda diretta al rettore, scritta in carta da bollo da cent. 60, facendola pervenire a questa Segreteria della R. Università non più tardi del 30 dicembre corrente.

Alla stessa domanda devono unirsi:

a) Certificato di nascita comprovante l'età non maggiore dei 40 anni,

b) Certificato dello stato civile,

c) Attestazione di moralità e fedina penale in data non anteriore a sei mesi,

d) Diploma di abilitazione all'esercizio ostetrico e tutti gli altri documenti dai quali potere rilevarsi i servizi prestati e la capacità delle ricorrenti.

Le domande inoltrate dopo l'anzidetto termine saranno ritenute come non fatte.

Dall'Università, 1º dicembre 1888.

Il Rettore
1 Prof. G. TODDE.

N. 48417 2ª *Divisione*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il R. decreto 12 agosto 1877 col quale vennero dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie alla costruzione di fortificazione e difesa di Roma; fra le quali è anche compreso il forte di Monte Mario;

Veduti gli atti da cui risulta dell'avvenuta pubblicazione del piano d'esecuzione dell'elenco degli stabili da occuparsi a tale scopo fra i quali figurano quelli descritti nell'elenco seguente di proprietà della persona nel medesimo indicata;

Veduto il decreto prefettizio 21 ottobre 1888, N. 40285, col quale venne ordinato al Ministero della Guerra il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti della indennità determinata a favore della persona suscitata, dalla perizia compilata dai periti signori Pio Giobbe, Gargano Gio. Batta e Scala Vincenzo, nominati per decreto del Tribunale civile e correzionale di Roma;

Vedute le polizze rilasciate dall'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti in data 10 luglio e 29 novembre 1888 coi nu-

meri 14606 e 15125 constatanti l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 48 della legge 25 giugno 1865, N. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero della Guerra è autorizzato alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto del quale è pronunziata l'espropriazione.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato al proprietario nominato nel succitato elenco al quale sarà inoltre notificato che la suindicata perizia trovasi depositata al Ministero ove potrà prenderne cognizione, all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Demanio dello stabile occupato.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2° del presente decreto, e nei modi indicati nell'art. 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento della indennità depositata, previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalla indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza documentata alla Prefettura.

Art 5. Il sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto.

Roma, 17 dicembre 1888.

Per il Prefetto: GUAITA.

Per copia conforme ad uso amministrativo:

Il Segretario MENCATO.

ELENCO *descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.*

Proprietario — Bini cav. Antonio fu Arcangelo — Domiciliato in Roma

Descrizione dello stabile di cui si autorizza l'occupazione ed indicazioni catastali:

Terreni vignati, sodivi o seminativi siti in contrada voc. Balduina e Valle dell' Inferno, descritti in catasto alla mappa 160, n. 250, 614, 615, 247, 249 e parte dei nn. 193, 250 1₍2, 668, 669, 255 e 668, conf. vicolo della Balduina, Jacobini, vicolo del Monte della Creta.

Superficie da occuparsi in m. q.: 76094.

Indennità stabilita: L. 168,616,63.

Registrato a Roma, li 18 dicembre 1888, al registro 124, n. 4222. Atti pubblici. *Gratis.*

Il Ricevitore: CAGGIATORI.

In Nome di Sua Maestà

UMBERTO I

Per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa quando siano legalmente richiesti.

Roma, 17 dicembre 1888.

Per il Prefetto: GUAITA.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 28. — Ieri fu scambiata fra il R. Ambasciatore di Vienna ed il ministro austro-ungherese degli affari esteri la dichiarazione per prorogare fino al 1° luglio 1889 la vigente convenzione per la protezione reciproca della proprietà letteraria ed artistica.

PARIGI, 28. — *Camera dei Deputati* — Si discute il bilancio modificato dal Senato.

Il presidente del Consiglio, Floquet, rispondendo alle critiche della Destra circa le spese di laicizzazione, critica l'indirizzo degli antichi regimi dal punto di vista dell'istruzione.

Dice che la Repubblica ha emancipato le coscienze ed inaugurato la libertà d'insegnamento. (Duplice salve d'applausi).

La Camera, con 276 voti contro 166, delibera che il discorso di Floquet venga affisso in tutti i comuni.

PARIGI, 28. — L'Agenzia Havas pubblica:

« È inesatta la notizia che il governo tunisino abbia imposto agli stranieri impiegati nelle amministrazioni pubbliche della Tunisia la dimissione o la naturalizzazione francese o tunisina.

« Vero è che un impiegato di origine italiana, il quale non adempiva regolarmente le sue funzioni, fu recentemente congedato, ma sarebbe stato congedato ugualmente se egli fosse stato francese.

« Non si tratta che di fatti isolati ed eccezionali. Non è il caso di generalizzarli, nè di pubblicarne il decreto relativo. Quindi quei fatti non possono dare luogo ad un'azione diplomatica ».

PARIGI, 28. — Il collegio del dipartimento della Senna è convocato per il 27 gennaio prossimo, onde procedere alla nomina di un deputato.

PARIGI, 28. — Le voci corse relativamente alla naturalizzazione degli italiani impiegati del Governo sono smentite nei circoli officiosi.

Si osserva che la naturalizzazione francese in Tunisia è regolata dal decreto del luglio 1888.

Dopo questa epoca, si soggiunge, un centinaio di domande per la naturalizzazione furono presentate, ma un quarto soltanto di esse furono ammesse ed è probabile che, vista la prudenza che si usa nella naturalizzazione, le domande di molti impiegati sarebbero respinte.

Ciocchè potè dar luogo alle voci corse è che, stante l'adozione del progetto di legge per il regime doganale franco-tunisino, il Governo prende misure per avere soltanto ricevitori francesi nei dieci porti che si apriranno all'esportazione.

Evidentemente, in seguito alla cattiva impressione prodotta in tutte le colonie dalla notizia dell'obbligatorietà della naturalizzazione il Governo dichiara ora trattarsi di casi isolati.

SUAKIM, 28. — Si dice che Osman Digma riunisca nuove forze da Handub.

Il reggimento scozzese è partito per Suez. La sua partenza è vivamente commentata.

PORTO MAURIZIO, 28. — Nella scorsa notte fu qui avvertita una lieve scossa di terremoto. Nessun danno.

PARIGI, 28. — Prado fu giustiziato stamane alle 7 1₍2, sulla piazza della Roquette.

TEHERAN, 28 — Il Governo prepara una Nota, che farà seguito alla sua circolare del 30 scorso ottobre ai rappresentanti delle potenze, circa l'apertura del fiume Karun alla Navigazione internazionale fino ad Ahvaz.

La Nota tenderà a creare ostacoli al commercio ed alle imprese estere in generale, ma si considera come riguardante sopratutto il commercio inglese. Essa restringerà la navigazione estera alla parte del fiume in avallo di Ahvaz; limiterà il soggiorno delle navi estere ad Ahvaz a ventiquattro ore; proibirà la vendita o l'affitto delle proprietà fondiarie agli stranieri; proibirà ai sudditi persiani d'intraprendere lavori coll'aiuto di capitali stranieri; e dichiarerà che tutti i lavori d'irrigazione, di costruzione di strade, ecc. dovranno eseguirsi unicamente da sudditi persiani e con capitali persiani.

Mushir, gran partigiano della Russia, fu nominato ministro della giustizia.

TANGRI, 28. — La salute del sultano non ispira inquietudine.

NAPOLI, 28. — L'ex deputato Giandomenico Romano è morto stamane.

BRINDISI, 28. — Lord Dufferin, già vicerè delle Indie ed ora ambasciatore d'Inghilterra presso S. M. il Re d'Italia, è giunto.

Il sotto-prefetto ed il console inglese si recarono a bordo ad ossequiarlo e lo accompagnarono alla stazione, donde è partito alla volta di Napoli, per trattenervisi qualche giorno.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 28 dicembre 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE nominale	VALORE versato	PREZZI IN CONTANTI	PREZZI IN CONTANTI Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	97 67 1/2 p. c.
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	96 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 30
Detto Rothschild	1° decem 1888	—	—	»	»	97 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 quinta emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	464 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500	»	»	475 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1/2 0/0	»	500	500	»	»	502 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia		500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	780 »
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	620 »
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv.	»	500	100	»	»	590 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	410 »
Dette Ferrovie della Sicilia	1° luglio 1888	500	500	»	»	622 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1° luglio 1888	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	660 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	100	»	»	374 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	550 »
Dette Banca Provinciale	1° luglio 1888	250	250	»	»	250 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	850 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1400 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	1150 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	1850 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	300	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	400	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	320 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	
Dette Società Generale per l'illuminazione	»	100	100	»	»	95 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1888	150	150	»	»	200 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	495 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	600 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° luglio 1888	500	100	»	»	490 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferroviarie 3 0/0, Emissione 1887 e 1888	1° luglio 1888	500	500	»	»	305 »
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 % (oro)	»	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	498 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»		»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»		»
Dette Società Ferrovia Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Id. Id. Id. II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	445 »
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 % (oro)	»			»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
4 1/2	Francia	90 g.	»	»	99 85
	Parigi	chèques	»	»	101 02 1/2
5	Londra	90 g.	»	»	25 29
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 dicembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 62 1/2, 97,65, fine corr.
Az. Banca Romana 1160, 1157, fine corr. 1165, fine pross.
Az. Banca di Roma 740, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 560, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 340, 338 1/2, 337 1/2, 336, 335 1/2, fine corr. 336 fine pross.
Az. Soc. Immobiliare 885, 886 fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 311, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 27 dicembre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 617.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 447.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 61 812.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 60 520.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE